Num. 116

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1865

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Svizzera	»	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Lunedì 15 Maggio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Fr[illegible]	L.	80	46	25
— detti Stati [illegible] giornale senza i Rendiconti [illegible]	»	58	30	16
Inghilterra e [illegible]	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 2 5 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 8	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8
13 Maggio	742,48	742.62	741.80	+19,4	+21,6	+22.6	+16,0	+17.8	+20.0	+11,2	E.N.E.	E.N.E.	E.N.E.	Annuvolato	Nuv. sparse	Nuv. a gruppi
14 »	742,66	742,00	741,06	+23 6	+26,2	+26,4	+20,4	+24,2	+24,0	+11,4	O.N.O.	S.	S.S.O.	Nuv. sparse	Nuv. a gruppi	id.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 14 MAGGIO 1865

Il N. 2276 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Determinazione dell'aliquota uniforme della imposta sui fabbricati pel 1866.

Art. 1. Dal 1 gennaio 1866 l'imposta principale sui fabbricati e sopra ogni altra stabile costruzione è stabilita per tutto il Regno nell'aliquota uniforme del 12 1/2 per cento dei redditi imponibili determinati a norma della legge 26 gennaio 1865 (n. 2136).

TITOLO II.

Ammontare e riparto dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile pel 1865.

Art. 2. L'ammontare dell'imposta principale sui redditi di ricchezza mobile stabilita dalla legge 14 luglio 1864 (n. 1863), è fissato pel 1865 nella somma di 66 milioni, che sarà ripartita tra le provincie del Regno per un terzo in ragione del riparto adottato pel 1864 e per due terzi in ragione dell'ammontare dei redditi imponibili superiori a lire 250 annue che vennero accertati pel 1864.

Art. 3. Il contingente provinciale sarà nello stesso modo ripartito fra i Comuni ed i consorzi.

Però i contingenti assegnati a ciascun Comune e consorzio non eccederanno il 10 per cento del reddito imponibile accertato pel 1864, e la eccedenza sarà ripartita su tutta la provincia.

Le quote inesigibili sull'imposta del 1864, così per difetto del contribuente, come per la parte che eccedeva il 10 per cento del reddito, andranno in aumento del relativo contingente provinciale.

Art. 4. I contingenti comunali e consorziali saranno distribuiti fra i contribuenti in ragione dei redditi imponibili dichiarati ed accertati nel riparto dell'imposta del 1864.

Sono ammesse le rettificazioni dei redditi riferibili alla stessa epoca provenienti da contribuenti, agenti delle tasse, Commissioni di sindacato e Consigli o Deputazioni provinciali.

Parimente le Giunte comunali faranno alle liste dei contribuenti e degli indigenti le variazioni che occorressero.

La Commissione comunale o consorziale avrà diritto di riformare le liste dei contribuenti e degli indigenti determinate dalla Giunta comunale.

Vi sarà luogo a reclamo avanti alla Commissione provinciale di appello contro la lista degli indigenti determinata dalla Giunta comunale.

I nuovi contribuenti saranno però tenuti a dichiarare i loro redditi a termini della legge 14 luglio 1864.

Art. 5. Le Direzioni delle Casse ecclesiastiche, gli Economati e le Amministrazioni dei beni di enti morali soppressi faranno altrettante dichiarazioni parziali in ciascun capoluogo di quelle provincie nelle quali abbiano redditi di ricchezza mobile.

I Consigli provinciali ripartiranno i redditi in tal modo dichiarati fra i consorzi e i Comuni, secondo le provenienze dei redditi.

Le Banche e gli Istituti di credito dovranno dichiarare i loro redditi parziali in ciascun Comune o consorzio, ove hanno sede, succursale o agenzia.

L'imposta principale e i centesimi addizionali saranno riscossi nei luoghi a cui i redditi saranno stati assegnati.

Art. 6. La tassa fissa di lire due pei redditi inferiori a lire 250 sarà estesa a tutti coloro che non sono compresi nelle eccezioni dell'art. 7 della legge stessa.

L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, ed il residuo sarà distribuito sovra tutti i redditi imponibili in ragione della loro eccedenza sopra lire 250, rimanendo abolita sui redditi da L. 250 a L. 500 la scala crescente stabilita dall'ultimo capoverso dell'art. 28 della citata legge; e questa disposizione sarà applicata anche al 1864.

Art. 7. Nelle città di Torino e di Firenze, restando fermi i contingenti, saranno rinnovate le dichiarazioni. L'aliquota d'imposta, per Torino non sarà al di sopra, e per Firenze non sarà al di sotto dei 22 quinti di quella risultante dal contingente del 1864, e le differenze non compensate andranno perdute per lo Stato.

Art. 8. I centesimi addizionali sui redditi della ricchezza mobile saranno sovraimposti a tenore di quanto verrà stabilito nella legge sull'Amministrazione provinciale e comunale.

Dai centesimi addizionali saranno soltanto esenti gli stipendi degli uffiziali dal grado di maggiore in giù in servizio attivo militare.

Art. 9. Durante l'accertamento delle rettificazioni e delle nuove dichiarazioni potrà il Governo del Re riscuotere la tassa principale, e le Provincie e i Comuni potranno riscuotere i centesimi addizionali sopra i redditi accertati pel 1864, salvi i debiti compensi.

TITOLO III.

Modificazioni delle tasse ipotecarie.

Art. 10. La tassa proporzionale stabilita dall'art. 2 della legge 6 maggio 1862 (n. 593) è portata per le iscrizioni e presentazioni da centesimi 30 a cent. 50 per ogni cento lire di somma iscritta; e per le rinnovazioni, da centesimi 15 a centesimi 25 per ogni cento lire della somma a cui si riferisce la rinnovazione.

I subingressi e le surrogazioni saranno sottoposte alla tassa fissa di lire 2.

Art. 11. Dal giorno della pubblicazione della presente legge cesserà di esigersi la tassa proporzionale e graduale sulle trascrizioni che in virtù di leggi preesistenti si è continuata a riscuotere in diverse provincie pei contratti anteriori alla legge 21 aprile 1862, n. 585.

TITOLO IV.

Abolizione di franchigie e privilegi doganali.

Art. 12. Al 1.o gennaio 1868:

Saranno soppresse le franchigie doganali delle città di Ancona, Livorno e Messina, vi saranno ordinati dei magazzini generali e cesseranno gli oneri speciali in esse vigenti a compenso delle mentovate franchigie.

Il porto franco di Genova sarà convertito in magazzino generale.

Saranno abolite le fiere franche.

Cesserà nelle Provincie Napolitane e Siciliane la facoltà di pagare in cambiali i diritti d'importazione.

Per tutti i casi l'abolizione delle franchigie doganali di Messina non avrà luogo prima dell'apertura della ferrovia da Messina a Caltanissetta.

Apposita legge determinerà le discipline dei magazzini generali da istituirsi nel Regno.

Art. 13. Al Governo del Re è fatta facoltà di determinare le discipline per assicurare la riscossione dei diritti sulle merci esistenti nel recinto franco al suddetto giorno, e che non dovessero riesportarsi o passare a depositi doganali.

Art. 14. Sui bilanci 1865, 1866, 1867 è aperto un credito di 6 milioni per la costruzione di dogane nelle città oggi franche e per sussidio a quei Municipii, di cui cesseranno le franchigie indicate nell'articolo 12, e che costituissero magazzini generali colle norme e nei tempi che saranno determinati dal Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 15. Sono confermate al Governo del Re le facoltà concesse dalla legge 14 luglio 1864, per quanto occorre all'applicazione della presente legge. Inoltre gli è data facoltà di provvedere alla dichiarazione d'inesigibilità di quota ed alla relativa reimposizione, come pure di coordinare pel 1865 l'ordine ed il tempo per le operazioni prescritte dalla presente legge, con quelle prescritte dalla legge 26 gennaio 1865 (num. 2136), e quelle ordinate dall'art. 4 della legge 14 luglio 1864 (n. 1831), le quali s'intendono prorogate al 1865 e 1866.

Art. 16. Le multe incorse sino al giorno della promulgazione della presente legge per l'applicazione della legge 14 luglio 1864, non potranno in niun caso eccedere mai il quarto di quanto è da questa determinato.

Art. 17. Colla promulgazione della presente legge la tassa di commercio che si esige nella città di Livorno sarà ridotta alla metà.

Art. 18. Sono abrogate le contrarie disposizioni della legge 14 luglio 1864 (n. 1830).

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 11 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 2279 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la convenzione stipulata il 22 giugno 1864 per la fusione in un'unica Compagnia delle Società delle strade ferrate Livornesi, Maremmana, Centrale-Toscana e Romane, e per la concessione alla medesima Compagnia delle nuove linee indicate nella convenzione succitata (Allegato A).

Quest'approvazione è vincolata all'esecuzione dei patti contenuti negli atti addizionali 23 novembre 1864 (Allegato B), e 6 febbraio 1865 (Allegato B2).

Restano fermi i diritti di rimborso che spettassero allo Stato per le spese fatte e da fare a favore delle singole Società che entrano nella fusione.

La Società è autorizzata ad abbandonare le gallerie del Mesco e della Biassa per sostituirvi quanto alla prima il giro del Capo Mesco, e quanto alla seconda il giro verso Campiglia, a condizione per altro che stia dentro i limiti del contratto originario quanto alle pendenze ed alla lunghezza totale ed alle curve della strada, e semprechè questa mutazione sia giustificata da ostacoli non superabili nel limite di tempo appresso indicato.

Il tronco di strada fra Levanto e la Spezia dovrà essere al più tardi aperto entro il 1870, ed a questa condizione il Governo abbuonerà alla Compagnia due milioni in compenso dei lavori che per il cambiamento della traccia resteranno inutili, o della spesa che dovrà sostenere per applicare dei mezzi straordinari di perforazione quando si mantenesse la traccia attuale, mantenuti fermi pel restante della linea del litorale Ligure i termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori.

Art. 2. Sono pure approvate le seguenti convenzioni:

a) Quella conchiusa il 30 giugno 1864 tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici ed i rappresentanti delle strade ferrate Lombarde e dell'Italia centrale per la cessione delle linee dello Stato, del servizio di navigazione sui laghi e dell'esercizio di diverse linee sociali, sotto le condizioni dichiarate nel capitolato annesso alla convenzione (Allegato C), ferme le modificazioni riguardanti tanto la convenzione, quanto il capitolato, che sono state convenute coll'atto suppletivo 2 febbraio 1865 (Allegato C 2) e colle successive variazioni e aggiunte assentite con atto del 17 febbraio 1865 dai rappresentanti della Società (Allegato C 3) ed alla condizione, che tutti indistintamente i prodotti delle linee, dei servizi e degli esercizi predetti che si riferiscono all'epoca anteriore alla consegna da farsi a termini dell'art. 23 del capitolato, spetteranno allo Stato.

All'art. 6 del capitolato annesso alla convenzione in data 30 giugno 1864 colla Società delle ferrovie Lombarde e dell'Italia centrale, dopo le parole *Ivrea-Aosta*, sono aggiunte le seguenti: *Mortara-Vercelli*. Il corrispettivo per l'esercizio della linea Mortara-Vercelli sarà determinato dalle norme dell'art. 37.

Nel capoverso dell'articolo 58 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, alle parole *nella stazione di Torino*, sono sostituite le seguenti: *nelle stazioni delle ferrovie cedute*.

b) Quella conchiusa nel predetto giorno 30 giugno colla Società cessionaria degli eredi Ferrante per la costruzione di una ferrovia da Vigevano a Milano per Abbiategrasso, con rinuncia alla già ottenuta concessione della linea Mortara-Vercelli (Allegato D).

La scadenza della presente convenzione è fissata alla data medesima di quella accordata alla ferrovia Mortara-Asti-Casale, cioè toccherà il suo termine di 99 anni contemporaneamente a quello della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.

c) Quella pur conchiusa nel giorno suddetto colla Società anonima concessionaria della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria per la costruzione di una strada ferrata che, diramandosi dalla linea già concessa, giunga a Mortara per Asti e Casale (Allegato E).

d) Quella conchiusa il giorno 21 maggio 1864 e completata colla dichiarazione 30 giugno stesso anno coll'ingegnere Gaetano Capuccio, per la quale si concede la costruzione e l'esercizio di una linea di ferrovia da Torino a Ciriè (Allegato F).

Art. 3. Le strade ferrate da Genova a Torino e da Alessandria al Lago Maggiore, contemplate nella prima convenzione di cui parla il precedente articolo, continueranno ad essere ipotecate in guarentigia della rendita alienata in forza della legge del 26 giugno 1851 e del relativo R. Decreto 22 luglio successivo.

Quest'ipoteca costituita per legge non abbisogna, ond'essere conservata, di alcuna formalità.

Art. 4. Il Governo è autorizzato a stipulare definitivamente con la Società Italiana per le strade ferrate meridionali la convenzione 28 novembre 1864, annessa alla presente legge (Allegato G), con le modificazioni ed aggiunte accettate con atto del 9 febbraio 1865 (Allegato G2).

All'art. 16 della convenzione del 28 novembre 1864 stipulata tra i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici e la Società concessionaria delle strade ferrate meridionali è surrogata la disposizione seguente:

« La Società è autorizzata a realizzare il capitale necessario all'adempimento degli obblighi che ha assunto colla presente convenzione, per un terzo d'azioni e per due terzi di obbligazioni. »

All'art. 21 del capitolato annesso alla convenzione del 21 agosto 1862, stipulata colla Società delle strade ferrate meridionali, è aggiunta la disposizione seguente:

« La sorveglianza esercitata dall'amministrazione superiore, finchè l'annuo prodotto non raggiunga il limite necessario per isgravare il Governo dal pagamento di qualsivoglia sovvenzione chilometrica, si estenderà anche a riconoscere se il servizio venga regolarmente eseguito da un personale sufficiente e capace, tanto nelle stazioni quanto lungo la via, ed occorrendo l'amministrazione superiore potrà prescrivere, sentita la Società, quegli aumenti e cambiamenti nel personale medesimo, quelle disposizioni e modificazioni negli ordini di servizio e nelle tariffe, che sieno richieste dallo scopo di favorire un maggior movimento, ed un aumento nel prodotto. »

Qualora nell'ulteriore sviluppo della rete delle ferrovie si riconoscesse la convenienza di eseguire le due linee di Popoli-Avezzano e di Conza, e la Società delle strade ferrate meridionali non volesse giovarsi del diritto di prelazione, essa e le altre Società concessionarie esistenti saranno in obbligo di cedere al Governo e alle Società concessionarie, mediante compensi, il diritto di passaggio e l'uso delle stazioni da Foggia a Candela e da Napoli a Contursi, da Pescara a Popoli e da Avezzano a Ceprano.

Art. 5. Il Governo del Re presenterà nella prossima sessione legislativa un progetto di legge per la classificazione delle ferrovie e per la costituzione di consorzi provinciali e comunali allo scopo di concorrere alla costruzione delle linee complementarie della rete ferroviaria del Regno.

Art. 6. Il Governo è autorizzato:

a) A concedere nel più breve termine possibile all'industria privata un tronco di strada ferrata che congiunga per la comunicazione più diretta Salerno a Sanseverino ed Avellino;

b) A far costruire da alcuna delle Società concessionarie delle linee già in esercizio da Napoli a Salerno e da Cancello a Sanseverino, nel punto del loro maggiore avvicinamento, non che della maggiore convenienza, i chilometri di ferrovia necessari per lo allacciamento di dette linee;

c) A dare una sovvenzione annua di L. 100,000 per la costruzione di una strada ferrata da Solmona all'incontro della linea da Popoli a Rieti, in modo che questo tronco possa servire a far cessare la interruzione da Solmona ad Avezzano, quando, costrutta la linea da Avezzano a Ceprano, venisse riconosciuta la utilità del valico di Fucino;

d) Ad accordare, colla garanzia di un *maximum* di rendita chilometrica lorda di L. 20,000, la concessione di una linea da Cremona al confine mantovano, quando però risulti che ne sia assicurata la congiunzione colla città di Mantova, ed il rannodamento colle linee venete, e riservati i diritti di prelazione secondo le convenzioni vigenti colla Società Lombarda e Italo-centrale;

e) A concedere anche all'industria privata una strada ferrata da Candela sino presso a Melfi e la fiumana di Atella con una sovvenzione annua di lire cento mila, ed a far eseguire gli studi per la prolungazione di questa linea per Venosa, Gravina, Altamura e Gioja;

f) A fare, durante il biennio successivo alla pubblicazione della presente legge, concessioni di ferrovie per Decreto Reale a favore dell'industria privata e di quelle Provincie e Comuni che provvederanno alle spese occorrenti senza aggravio del pubblico tesoro, sempre sotto l'osservanza delle condizioni generali stabilite dalla legge organica sulle opere pubbliche, e per la durata non maggiore d'anni 90, incoraggiandole con le esenzioni e franchigie già ammesse negli articoli 350 50, 53, 54, 55 del capitolato d'oneri approvato per la ferrovia da Gallarate a Varese con legge 11 agosto 1863.

Art. 7. È fatta facoltà al Governo di conchiudere entro quattro mesi dalla data della promulgazione della presente legge, colla Società della ferrovia di Savona, una convenzione per concederle una garanzia del 6 per cento su quel capitale che sarà reputato indispensabile per condurre a termine l'impresa, e che in nessun caso potrà oltrepassare la somma di 54 milioni, a condizione che la detta Società rinunzi agli otto milioni che le sarebbero ancora dovuti sul sussidio dei 10 milioni, ed alla garanzia chilometrica di L. 25,000 di prodotto lordo sulla linea Cairo-Acqui, come risulta dalla convenzione approvata dalla legge 21 luglio 1861, ed a condizione inoltre che siano adottate pei trasporti militari e per tutti gli altri fatti a conto del Governo, le tariffe accettate dalla nuova Società delle ferrovie Romane e che le due linee sovraindicate vengano regolarmente aperte all'esercizio non più tardi del 1.o aprile 1867

Art. 8. Il Governo del Re è autorizzato ad accordare la concessione d'una linea da Cuneo per Mondovì a Bastia o a Carrù, sotto l'osservanza del capitolato di oneri che regola la concessione della strada ferrata di Savona modificato coll'articolo precedente, e mediante il sussidio di un milione, che sarà pagato alla Società concessionaria o con numerario o con titoli di rendita del Debito pubblico al corso del giorno, sei mesi dopo che la suddetta strada ferrata sarà stata compiutamente attivata e aperta all'esercizio.

Art. 9. Il Governo è autorizzato ad immediatamente por mano ai lavori dei porti di Genova e Savona con-

templati nelle convenzioni 22 e 30 giugno, di cui nell'articolo 1 e nell'alinea *a* del secondo articolo della presente legge, sino alla concorrenza delle somme che devono rispettivamente essere somministrate dalle nuove Società delle strade ferrate dell'Alta Italia e delle Romane, a mente delle convenzioni suddette.

Art. 10. Il Governo, contemporaneamente alla promulgazione della presente legge, obbligherà mediante Decreto Reale, a forma dell'art. 21 della convenzione approvata con legge del 25 agosto 1863, la Società *Vittorio Emanuele* a costruire ed esercitare un tronco di ferrovia da Potenza a Contursi fino ad Eboli entro il termine di 5 anni.

Art. 11. Il Governo, entro tutto il 1866, presenterà i progetti di legge per la costruzione della strada ferrata da Terni ad Avezzano per Rieti, dell'altra da Avezzano a Ceprano, e di quella da Parma a Spezia.

Art. 12. Con Decreto Reale sarà ordinata l'inscrizione nel bilancio passivo del 1865 della maggior somma dovuta alla Società Italiana delle strade ferrate meridionali in dipendenza della garanzia per l'anno 1863, regolata sulle basi stabilite all'articolo 9 della convenzione autorizzata coll'art. 4 di questa legge.

Mediante appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato verrà a suo tempo provvisto per il pagamento dei concorsi convenuti per il ponte sulla Sesia nella linea Castagnole-Casale e Mortara ed eventualmente per quello sul Ticino fra Arona e Sesto Calende, non che per il versamento a farsi alla Società concessionaria delle linee dello Stato dei fondi di ritenuta incassati dal Governo sugli stipendi degli impiegati ed agenti che passano al servizio di detta Società, giusta quanto fu stabilito all'art. 31 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno conchiusa colla Società delle strade Lombarde e Italo-centrali.

Così pure con Decreto Reale verrà ordinata l'iscrizione nel bilancio attivo dello Stato pel 1865 della somma di L. 10,378,665 53 da pagarsi dalla Società delle strade ferrate meridionali in conformità dell'art. 11 della suddetta convenzione.

Saranno anche nella parte attiva del bilancio dello Stato aperti appositi capitoli per l'iscrizione delle rate a corrispondersi dalla Società concessionaria delle linee dello Stato, non che per le quote di concorso che, secondo è stabilito, la medesima e la Società delle strade ferrate Romane sono tenute a prestare.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Firenze, addì 14 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

A. La Marmora.
S. Jacini.
Q. Sella.

(*V. la Convenzione, gli Atti suppletivi alla medesima, il Capitolato d'oneri e le modificazioni allo stesso, non che i varii Allegati, negli Atti della Camera dei Deputati* 1864-1865, *alli numeri* 922, 923, 925, 927, 928, 1022, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253).

Il N. 2280 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:*

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro delle Finanze di alienare tanta rendita del 5 per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico, quanta valga a far entrare nel Tesoro 425 milioni di lire.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 11 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Q. Sella.

Il N. 2281 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la Legge in data d'oggi, n. 2280;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1. La rendita 5 p. 0|0 da iscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico in virtù della Legge suddetta avrà la decorrenza dal 1.o gennaio 1865, e sarà alienata, in parte a partiti privati, ed in parte per pubblica sottoscrizione in Italia.

Art. 2. La parte della rendita destinata alla pubblica sottoscrizione è di cento sessanta milioni di capitale nominale, pari a lire otto milioni di rendita.

Art. 3. Il prezzo d'acquisto per la rendita destinata alla pubblica sottoscrizione sarà notificato con Decreto del Ministro delle Finanze, e dovrà pagarsi in dieci rate eguali, cioè:

Primo decimo all'atto della sottoscrizione,

Secondo	»	il 15 giugno	1865
Terzo	»	l'8 agosto	»
Quarto	»	l'8 ottobre	»
Quinto	»	il 15 dicembre	»
Sesto	»	l'8 febbraio	1866
Settimo	»	l'8 aprile	»
Ottavo	»	il 15 giugno	»
Nono	»	l'8 agosto	»
Ultimo	»	il 1° ottobre	»

Art. 4. La sottoscrizione rimarrà aperta nei giorni 17, 18, 19 e 20 del corrente mese di maggio.

Art. 5. Le dichiarazioni per la sottoscrizione saranno ricevute presso tutte le sedi e tutte le succursali della Banca Nazionale.

Saranno pure ricevute presso le sedi e le succursali della Banca Toscana.

Art. 6. Le sottoscrizioni non potranno essere minori di lire dieci di rendita, nè contenere frazioni di decine di lire di rendita.

Art. 7. Le dichiarazioni di sottoscrizione aventi la quietanza del pagamento del 1.o decimo saranno cambiate, dopo chiusa la sottoscrizione ed accertato il risultamento della medesima, con certificati provvisorii al portatore.

Questi certificati saranno commutati in corrispondenti cartelle del Debito Pubblico al portatore dopo che sarà eseguito il pagamento dell'ultimo decimo a saldo e mediante rimborso del consueto diritto di bollo.

Art. 8. I certificati provvisorii saranno distinti nelle seguenti serie, giusta la domanda che dovrà farsene nella dichiarazione di sottoscrizione:

Certificati da	L.	10
»	»	50
»	»	100
»	»	500
»	»	1000

Le quietanze dei versamenti dei decimi saranno apposte sugli stessi certificati provvisorii.

Il pagamento del secondo decimo e degli altri successivi dovrà farsi alla Cassa stessa presso cui ebbe luogo il pagamento del primo decimo.

Art. 9. Nell'atto del pagamento del 2.o decimo e nel tempo successivo si potrà anticipare il pagamento dei rimanenti decimi. In caso di anticipazione per saldo verrà abbuonato dal giorno del versamento l'interesse alla ragione del 5 p. 0|0 all'anno. Sulle anticipazioni di decimi che non formino il saldo del certificato provvisorio non sarà abbuonato interesse.

Art. 10. Gl'interessi dei semestri al 1.o di luglio 1865, 1.o gennaio e 1.o luglio 1866 saranno pagabili a partire dal 15 giugno e 15 dicembre 1865 e 15 giugno 1866 agli esibitori dei Certificati provvisorii sui quali risultino soddisfatti i decimi scaduti.

Art. 11. Nel caso che il totale ammontare delle rendite di cui si è chiesto l'acquisto col mezzo della sottoscrizione pubblica, superi la somma di otto milioni stabilita all'art. 2, si farà luogo a riduzione proporzionata su tutte le dichiarazioni eccedenti le lire dieci di rendita.

Art. 12. In caso di ritardo nel pagamento del 2.o decimo e dei decimi successivi per più di otto giorni computati da quello della scadenza, questo non compreso, sarà dovuto l'interesse in ragione dell'8 p. 0|0 all'anno, a partire dal giorno della scadenza di ciascun decimo.

Trascorso un mese dal giorno della scadenza di ciascun decimo, senza che siasene effettuato il pagamento, il Ministro delle Finanze potrà far vendere il relativo certificato provvisorio, prevalendosi delle somme già versate in conto per supplire tanto alla differenza che fosse per risultare fra il prezzo ottenuto dalla vendita e quello stabilito per la sottoscrizione, quanto per gli interessi dovuti e pel rimborso di qualunque spesa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 maggio 1865

VITTORIO EMANUELE.

Q. Sella.

Elenco di disposizioni nel personale giudiziario fatte con RR. Decreti del 20 aprile 1865:

Valvo Emanuele, giudice mandamentale a Florida (Siracusa), promosso dalla 2.a alla 1.a categoria;

Toscano Fragolà Gaetano, id. a Misterbianco (Catania), id. dalla 3.a alla 2.a categoria;

Azzolari Innocente, uditore applicato in qualità di vice-giudice al mandamento di Caprino (Bergamo), tramutato nella stessa qualità al mandamento III di Bergamo;

Ballo Giacomo, id. al mandamento III di Bergamo, id. al mandamento di Caprino (Bergamo).

S. M. sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici si è degnata di nominare nell'Ordine Mauriziano:

Ufficiali

Alby cav. Giuseppe, ingegn. capo di servizio nelle strade ferrate dello Stato;

Mella cav. Enrico, id.

Il N. 2282 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la Legge d'imposta sui redditi di ricchezza mobile del 14 luglio 1864, n. 1830, e la Legge successiva del 20 stesso mese, n. 1832;

Veduto il Regolamento approvato con Nostro Decreto 14 agosto 1864, n. 1884, per l'esecuzione delle leggi suddette;

Veduto il Nostro Decreto 13 novembre 1864, numero 2002;

Veduto l'art. 6 della Legge 11 maggio 1865, n. 2276, sui provvedimenti finanziari;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 del citato Regolamento approvato con Nostro Decreto del 14 agosto 1864 sono soppressi, e rimangono sostituiti dagli articoli qui annessi e sottoscritti d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 11 maggio 1865.

VITTORIO EMANUELE.

Q. Sella.

MODIFICAZIONI
al Regolamento 14 agosto 1864, num. 1884,
per l'applicazione dell'imposta sui redditi
della ricchezza mobile.

Art. 79. L'Agente delle Tasse procederà alle operazioni necessarie alla formazione del ruolo di ciascun Comune, cominciando dall'aggiungere una colonna alla tabella O di ogni Comune, che sarà intestata *Reddito soggetto a tassa proporzionale.* In questa colonna inscriverà la eccedenza del reddito imponibile, già stabilito per ciascun contribuente sopra L. 250, la quale eccedenza soltanto è soggetta all'imposta proporzionale.

Art. 80. Toglierà quindi dal contingente comunale o consorziale tante volte una lira per quanti sono i contribuenti, e vedrà se il residuo sia superiore od inferiore al 2 per 0/0 della somma dei redditi oggetti a tassa proporzionale.

Nel primo caso l'imposta fissa sarà di L. 1, nel secondo di L. 0,50.

Art. 81. La parte residua del contingente diminuito dell'ammontare delle imposte fisse sarà distribuita egualmente sopra tutti i redditi soggetti a tassa proporzionale; ma se essa superasse il 5 per 0/0 dei redditi stessi, sarà ridotta in modo da non eccedere questa misura.

Art. 82. Il contingente consorziale sarà per ciascun Comune distinto come segue:

a) Ammontare della imposta fissa dovuta da coloro che hanno reddito imponibile non superiore a L. 250;

b) Ammontare della imposta fissa dovuta dagli altri contribuenti del Comune;

c) Ammontare della imposta proporzionale.

Le sovrimposte comunali e provinciali si applicano soltanto alla imposta principale, di cui ai §§ *b*) e *c*), essendone esenti le imposte, di cui al § *a*), a termini dell'art. 34 della legge 14 luglio 1864.

Art. 83. Il Direttore delle tasse esaminerà ed autenticherà i reparti suddetti.

Comunicherà inoltre all'Agente l'ammontare delle sovrimposte comunali o provinciali spettanti a ciascun Comune, e l'aliquota delle medesime, in ragione dell'imposta soggetta a sovrimposte.

Art. 84. Terminate le operazioni precedenti, l'Agente delle Tasse compilerà prima del 16 luglio la matrice del ruolo dei contribuenti di ciascun Comune compreso nel suo distretto, coll'indicazione della rata d'imposta dovuta da ciascun contribuente, aggiungendovi, eccetto pei contribuenti che hanno reddito imponibile non superiore a L. 250, i centesimi addizionali per le spese comunali e provinciali; e per tutti i contribuenti la sovrimposta del 4 per 0/0 per le spese di distribuzione e riscossione, da computarsi, tanto sull'imposta principale, che sulle addizionali.

Il ruolo sarà contemporaneamente formato da un estratto della matrice suddetta, dal quale risulti per ogni contribuente il solo ammontare delle imposte e delle sovrimposte.

Art. 85. Tutti i ruoli e le matrici dei ruoli verranno quindi spediti non più tardi del 16 luglio insieme alla relativa tabella O al Direttore provinciale, che, riconosciutili regolari, li renderà esecutorii con suo decreto, e li trasmetterà dentro a cinque giorni agl'incaricati della riscossione della imposta fondiaria.

Questi dovranno spedire prima del 31 luglio ai contribuenti le cartelle di pagamento, ed, a termini dell'art. 7 della legge del 14 luglio 1864 sul conguaglio dell'imposta fondiaria, le riscuoteranno senza indugio colle stesse norme con cui riscuotono l'imposta fondiaria.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle finanze
Q. Sella.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino 14 *Maggio*

MINISTERO DELLA GUERRA.

Torino, 13 maggio 1865.

Trasferimento a Firenze di Uffici del Ministero,
Norme per la corrispondenza.

Si reca a pubblica cognizione, per norma delle varie Autorità e di chiunque possa avervi interesse, che col 1.o giugno prossimo il Ministero della Guerra sarà stabilito in Firenze, restando tuttavia temporaneamente in Torino una parte degli Uffici.

Dal 1.o giugno avranno quindi sede in Firenze:

Il Ministro,

Il Segretario Generale,

Il Direttore Generale delle Armi di fanteria e cavalleria, ed i seguenti Uffici:

Segretariato Generale.

Divisione Gabinetto del Ministro;

Divisione Contabilità centrale.

Direzione generale delle Armi di fanteria e cavalleria.

Ufficio del Direttore Generale delle Armi di fanteria e cavalleria;

1.a Divisione Fanteria (Servizio attivo);

2.a Id. Fanteria (Servizio sedentario), ad eccezione della matricola degli Uffiziali;

Divisione Cavalleria.

Rimarranno in Torino sino a nuovo avviso:

La Direzione Generale delle Armi speciali;

Id. dei Servizi amministrativi;

Id. delle Leve, Bassa forza e Matricola:

La Divisione Personale, Servizio interno e Giubilazioni che resterà sotto la dipendenza della Direzione Generale dei Servizi amministrativi;

La Divisione Giustizia ed Istituti militari che farà parte della Direzione Generale delle Armi speciali;

L'Ufficio Archivio e la Sezione Matricola degli Ufficiali di fanteria, che resteranno sotto la dipendenza della Direzione Generale delle Leve, Bassa-forza;

La Direzione Generale dei Servizi amministrativi assumerà inoltre le pratiche relative all'Orfanotrofio di Napoli.

Per tutto il corrente mese di maggio il carteggio col Ministero della Guerra, a qualunque ramo di servizio si riferisca, continuerà ad essere diretto a Torino.

Dal 1.o giugno continueranno bensì ad essere diretti a Torino tutti i carteggi riflettenti le Direzioni Generali, e le Divisioni che ivi resteranno, ma dovranno per contro essere diretti a Firenze quelli concernenti gli Uffici del *Segretariato Generale* e della *Direzione Generale di fanteria e cavalleria* colà trasferiti.

Sì gli uni che gli altri dovranno portare sull'indirizzo la chiara indicazione del *Segretariato Generale* o della *Direzione Generale* a cui competono, perchè l'ommissione di questa avvertenza potrebbe essere causa di notevoli ritardi.

Si invitano inoltre le Autorità militari e civili e le persone estranee all'Amministrazione a sospendere dal 15 al 31 del corrente mese la trasmissione di domande, suppliche, carteggi, liquidazione di averi e simili, che non siano d'assoluta urgenza, e la cui trattazione spetti agli Uffici che si trasferiscono a Firenze, affine di evitare nell'atto del traslocamento un inutile ingombro d'affari, che non farebbe che vieppiù incagliarne l'esito.

Ed acciò poi le Autorità e gl'interessati possano conoscere le attribuzioni proprie degli Uffici del Ministero della Guerra che ora si trasferiscono a Firenze, e per le quali dovessero a questi ricorrere, esse vengono qui sotto designate.

Il Ministro A. Petitti.

Attribuzioni delle Divisioni del Ministero della Guerra che col 1.o del p. v. giugno trovansi trasferte a Firenze.

Divisione Gabinetto del Ministro.

Affari che il Ministro crede trattare direttamente.

Udienze del Ministro.

Corrispondenza cogli altri Ministeri e colle Autorità civili e militari per tutto ciò che concerne la sicurezza interna dello Stato e mantenimento dell'ordine.

Parola d'ordine.

Centralizzamento delle questioni generali riflettenti l'Esercito, il suo ordinamento e la sua istruzione.

Movimenti di Truppa — Operazioni militari.

Situazione dell'effettivo dell'Esercito.

Cerimonie pubbliche — Riviste e solennità militari — Onori e precedenze.

Servizio della Guardia Nazionale per ciò che riflette il Ministero della Guerra.

Disposizioni tutte relative al Personale dei Generali e delle Case militari di S. M. e dei Reali Principi.

Decorazioni e Medaglie sì estere che nazionali.

Cancelleria dell'Ordine di Savoia e pensioni dei decorati.

Divisione Contabilità Centrale.

Compilazione del Bilancio passivo della Guerra, e ripartimento in articoli del medesimo — Crediti di supplemento e storni di fondi — Affari generali e di massima in materia d'amministrazione e contabilità finanziaria — Cambiali e credenziali — Casse militari.

Operazioni di contabilità relative al Bilancio — Registrazione e movimento di mandati — Spogli trimestrali — Stati di situazione dei bilanci.

Reso-conti amministrativi.

Provvedimenti in ordine ai versamenti dei proventi Casuali.

Paghe e competenze ad Impiegati in disponibilità od in aspettativa.

Direzione generale delle Armi di Fanteria e Cavalleria.

Ufficio Gabinetto.

Affari riservati o comuni a più Divisioni.

Condotta degli Ufficiali delle armi dipendenti dalla Direzione — Consigli di disciplina e castighi disciplinari per i medesimi — Loro debiti.

Ordine interno e Personale della Direzione.

1.a *Divisione Fanteria.*

Ordinamento, istruzione e servizio di tutti i Corpi dell'Arma di Fanteria di Linea, Bersaglieri, Cacciatori Franchi, Corpo d'Amministrazione.

Disposizioni tutte relative al Personale degli Uffiziali, esclusa l'emanazione dei Decreti di collocamento a riposo od in riforma.

Disposizioni relative agli Uffiziali applicati agli Stati-Maggiori dei Dipartimenti e delle Divisioni territoriali.

Ispezione annuale — Istruzioni relative.

Nomina degli Uffiziali nei Battaglioni della Guardia Nazionale mobile.

2.a *Divisione fanteria.*

Ordinamento e servizio delle Compagnie Guardie del Corpo di S. M. e Guardie Reali dei Palazzi — Dello Stato-Maggiore delle Piazze — Delle Reali Case Veterani ed Invalidi.

Disposizioni tutte relative al personale degli Uffiziali dei Corpi suddetti, esclusa l'emanazione dei Decreti pel collocamento a riposo od in riforma.

Passaggio di Uffiziali dall'attività in servizio sedentario o nei prementovati Corpi.

Ispezione ai comandi di circondario — Istruzioni relative.

Divisione Cavalleria.

Ordinamento, istruzione e servizio di tutti i Corpi dell'Arma di Cavalleria, del Corpo dei Carabinieri Reali e del Treno d'Armata.

Disposizioni tutte relative al personale.

DIREZIONE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA IN MILANO.

Si notifica che nel giorno di giovedì 1.o giugno p. v., incominciando alle ore 11 ant., si procederà presso la Direzione del Debito Pubblico in Milano, alle seguenti operazioni relative al Debito di creazione 16 aprile e 25 novembre 1850 (Prestito Lombardo Veneto: legge 4 agosto 1861, Elenco D, n. 16), cioè:

1. Alla tredicesima estrazione di una serie del suddetto Debito.

2. All'abbruciamento delle Obbligazioni, Cartelle e Certificati estinti dal 1.o gennaio a tutto dicembre 1864 ed appartenenti alle serie precedentemente estratte. Verrà in seguito pubblicata la serie estratta, la distinta delle Obbligazioni, Cartelle e Certificati compresi in precedenti estrazioni e non ancora presentate pel rimborso, e verrà indicato il montare del capitale corrispondente ai titoli abbruciati.

Si notifica pure che le cedole delle Cartelle scadenti il 1.o giugno p.v., il cui pagamento fu assegnato all'estero, verranno pagate per conto dell'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia:

In Francoforte sul Meno dalla Casa M. A. D. Rothschild.

In Amsterdam dalla Casa Beker Fuld.

In Augusta dalla Casa di Paolo Stetten.

In Parigi dalla Casa De Rothschild fratelli.

La Cassa della Direzione del Debito Pubblico in Milano pagherà pure a richiesta del presentatore, le cedole scadute al 1.o giugno 1865 tuttochè ne sia annotato il pagamento all'estero.

La restituzione dei capitali corrispondenti alla serie estratta, avrà principio col 1.o dicembre 1865, e si effettuerà dalla Cassa della Direzione del Debito Pubblico in Milano; dalle suddette Casse bancarie estere, in quanto siano incaricate del pagamento delle relative rate semestrali, e sopra mandati emessi dalla Direzione di Milano, anche dalle Casse delle altre Direzioni del Debito Pubblico e dalle Tesorerie dello Stato.

Le rate semestrali sulle Cartelle e Certificati della serie estratta cessano col giorno in cui il corrispondente capitale è divenuto esigibile (1 dicembre 1865).

La Direzione del Debito Pubblico in Milano è autorizzata a provvedere per la restituzione a mezzo della propria Cassa o di altra delle Tesorerie dello Stato, del capitale di quelle Cartelle e Certificati estratti, che ora trovansi assegnati pel pagamento delle rate semestrali all'estero, a condizione però, che venga presentata alla stessa Direzione di Milano od alla Direzione generale del Debito Pubblico in Torino, apposita domanda in iscritto non più tardi del 1.o novembre p.v.

Milano, 12 maggio 1865.

Il Direttore

L. Cacciamali

Il Segr. della Direzione

Blasich.

ULTIME NOTIZIE

PARTE UFFICIALE

TORINO, 15 MAGGIO 1865

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici S. M. ha firmato in udienza di ieri il Decreto R. di soppressione della Direzione generale delle strade ferrate dello Stato e di instituzione di un Commissariato generale pel sindacato e sorveglianza delle strade ferrate concesse all'industria privata;

Ha nominato a commissario generale pel sindacato e sorveglianza suddetti l'ispettore nel Genio Civile commend. Giuseppe Bella, finora direttore gen. di acque e strade incaricato delle funzioni di segretario generale;

Ed ha nominato a segretario generale presso il Ministero dei Lavori Pubblici l'ispettore nel Genio Civile commend. Pietro Spurgazzi.

PARTE NON UFFICIALE

AVVISO.

Il Ministero degli Affari Esteri è da oggi (15 maggio) traslocato a Firenze.

Il Senato tenne sabato due sedute, l'una dalle 2 alle 6 pom. e l'altra dalle 8 alle 10 1/2 di sera.

Nella prima, dopo di avere accettato con espressioni di rincrescimento la rinuncia data dal senatore Di Pollone per ragioni di salute alla carica di questore e nominato in sua vece il senatore Della Gherardesca, discusse ed approvò senza contestazione i seguenti disegni di legge:

1. Spesa straordinaria per servizio di ponti e strade;

2. Modificazioni alla legge sulla privativa dei sali e tabacchi;

3. Distribuzione delle acque del Canale Cavour;

4. Facoltà al Governo di acquistare cavalli indigeni a partiti privati o ad economia.

Riprese quindi la discussione dello schema di legge sul riordinamento ferroviario del Regno, intorno a cui ragionarono i senatori Correale, Tecco, Sclopis, Di Revel ed i Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, e ne furono approvati i primi tre articoli.

Nella tornata di sera, compiuta la discussione del progetto di legge sul riordinamento ferroviario del Regno, previe alcune osservazioni sull'art. 6 del senatore Capone, cui rispose il Ministro dei Lavori Pubblici, vennero discussi ed adottati tre altri disegni di legge, due dei quali relativi alla vendita, permuta o cessione gratuita di beni demaniali, ed il terzo per la vendita della tonnara di Portopaglia, senz'altra opposizione fuorchè di alcune censure mosse dal senatore Benintendi circa a qualche contratto contemplato nell'art. 1 del primo degli stessi progetti, al quale rispose il Ministro delle Finanze giustificando l'operato del Governo. Nella votazione poi a squittinio segreto le surriferite leggi risultarono vinte, le prime due alla maggioranza di 69 voti favorevoli e 20 contrari, la terza, relativa alla tonnara di Portopaglia, con 73 voti contro 18 e quella pel riordinamento ferroviario del Regno con 63 voti favorevoli e 23 contrari sopra 86 votanti.

In fine della seduta il Presidente diede comunicazione del seguente ordine del giorno sottoscritto da parecchi senatori, il quale messo ai voti fu dal Senato unanime approvato:

« Il Senato, nell'atto che è per levare le sue sedute da quest'Aula, in cui fu primo proclamato lo Statuto, in cui furono pronunciate le magnanime parole, che più tardi si tradussero negli splendidi fatti che condussero alla formazione del Regno d'Italia, dichiara le sorti di questa benemerita Città di Torino essersi sempre più indissolubilmente strette e confuse con quelle dell'intera Italia della cui libertà fu culla e della cui presente gloria è antesignana; fa di questa dichiarazione l'attestato più sincero che possa mai farsi della gratitudine di tutti gli Italiani verso di lei, ed ordina che un estratto del processo verbale in cui si contenga il presente ordine del giorno sia mandato al Municipio di Torino. »

DIARIO

Un messaggio del Consiglio di Stato del Cantone Ticino informa quel Gran Consiglio dello stato di cassa sino al fine del primo semestre del corrente esercizio, nota un disavanzo di lire 144,943 84 e chiede il danaro necessario per mettersi in grado di adempiere agl'impegni dell'amministrazione. A questo fine il Consiglio di Stato giudica doversi preferire lo spediente di un prestito forzato da bandirsi nel Cantone con interesse a termine legale. La Commissione della gestione crede invece di proporre come più opportuno: 1. Il pagamento dell'indennità dovuta ai membri del Gran Consiglio per la sessione corrente, calcolato in 18,000 circa lire, si faccia soltanto alla fine della prossima sessione ordinaria di autunno; 2. Il Consiglio di Stato è autorizzato a chiedere anticipatamente ai Comuni, salvo compenso, la somma di 132,158 lire sul futuro primo contingente d'imposta, tenendo per base la proporzione di una lira ogni individuo. Le proposte del Consiglio di Stato e della Commissione del Gran Consiglio sono sottoposte a discussione nella tornata del 12. I pareri son varii e gli emendamenti molti. Addivenutosi finalmente ai voti l'Assemblea rigetta la prima proposta della Commissione concernente l'indennità dei membri del Gran Consiglio, esclude il prestito forzato suggerito dal Governo, ammette l'imposta anticipata, salvo compenso, e fa facoltà al Consiglio di Stato di chiedere per anticipazione ai Comuni sul prossimo contingente d'imposta la somma necessaria ai bisogni dell'amministrazione.

Nella tornata del giorno 11 lo stesso Gran Consiglio, rinnovando parzialmente il Consiglio di Stato, rielesse l'avv. Carlo Morosini e sostituì Carlo Forni al dott. Antonio Corecco non rieleggibile per avere già avuto due nomine consecutive. Prima di addivenire a queste nomine succedette in Gran Consiglio un incidente di lieve importanza ma pur degno di nota. Un deputato chiese al Governo se egli sia vero che andarono smarriti gli atti concernenti la revoca di un parroco. Il consigliere di Stato Jauch rispose tali atti essere stati a lui consegnati; ma che avendoli lasciati sul tavolo del segretario redattore insieme agli atti che riguardano il disegno della diminuzione delle feste, ogni cosa scomparve.

Di queste più o meno piccole quistioni politico-ecclesiastiche ne fornisce l'Alemagna in buon numero. La meno grave è quella di Colonia, dove il Capitolo e il Governo prussiano non possono convenire intorno al modo di nomina dell'arcivescovo. Il Clero bavaro non si è ancora bene quietato sulle disposizioni prese dal Governo del giovane Re nella nota faccenda del vescovo di Spira. Stanno col vescovo tutti i suoi colleghi del Regno e pel Governo la maggioranza delle due Camere. Il Papa informato della controversia incaricò il nunzio Mons. Gonella d'intavolar negoziati in proposito col Gabinetto reale. Nè è molto più innanzi l'altra pur nota quistione dell'insegnamento primario nel Granducato di Baden, che lasciammo l'ultima volta parlando dei tumulti suscitati a Mannheim dal Casino ambulante. I cattolici continuano a far petizioni alla seconda Camera e alcuni minacciano il Governo, se non revochi la legge scolastica, di appellarsi alla Dieta federale. Nel Granducato d'Assia finalmente trattasi del diritto di autorizzare le corporazioni religiose e segnatamente i Gesuiti e del Sindacato da esercitare sull'insegnamento religioso dei seminari. Queste cose con tutto ciò che riguarda l'esercizio del culto cattolico vennero composte mediante convenzione del 23 agosto 1854 tra il Governo e il vescovo di Magonza. Più volte già la seconda Camera si lagnò al Governo di non essere stata consultata sopra questa faccenda che tacciò d'incostituzionale. Venne infine la proposta Metz di cui parlammo alcuni giorni fa e la Camera alla maggioranza di 28 contro 12 voti deliberò nella tornata dell'8 corrente di mettere in accusa il ministro principale barone di Dalwigk. Questa proposta medesima venne però il giorno dopo rigettata dalla prima Camera.

Il dottore Manning, convertito dall'Anglicanismo alla Chiesa Romana, è stato chiamato a succedere al defunto cardinale Wiseman nell'arcivescovado di Westminster.

Per decreto del 20 aprile gli stranieri possono per compra o in altri modi acquistar terre in Russia assoggettandosi a certe condizioni. Le donne russe che posseggono nell'Impero, in virtù del diritto di nobiltà ereditaria, terre popolate di contadini o sieno maritate o si maritino a stranieri debbono far cessare ogni loro relazione obbligatoria coi contadini medesimi se questi non hanno ancor riscattato le parti loro.

Il Governo turco ha promulgato una legge per la conversione del debito interno, una legge che ordina l'iscrizione nel gran libro di 40 milioni di lire turche e un'altra legge che crea il gran libro del debito generale dell'Impero.

Alcuni telegrammi che riferiamo qui sotto recano poco soddisfacenti notizie dell'America meridionale. Screzi fra la Spagna e il Chilì, e rivoluzione in Bolivia e nel Perù. Se aggiungansi la rivoluzione di Panama e la quistione della Plata, dall'Istmo alla Patagonia è tutto moto guerresco.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Firenze, 13 maggio.

A mezzogiorno Sua Maestà inaugurò l'Esposizione Dantesca accompagnato dai Ministri dell'istruzione pubblica, della Real Casa e dal suo Stato maggiore.

Parigi, 13 maggio.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0/0	—	67 60
id. id. 4 1/2 0/0	—	95 50
Consolidati Inglesi	—	89 1/2
Consolidato italiano 5 0/0 contanti	—	65 90
id. id. id. fine mese	—	65 80
(Valori diversi)		
Azioni del Credito mobiliare francese	—	792
Id. id. id. italiano	—	—
Id. id. id. spagnuolo	—	501
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele	—	305
Id. id. Lombardo-Venete	—	547
Id. id. Austriache	—	446
Id. id. Romane	—	267
Obbligazioni	—	218

Parigi, 13 maggio.

Il *Moniteur* pubblica un decreto col quale l'attuale sessione legislativa è prolungata fino al 14 giugno.

Lo stesso giornale ha da Medeah, in data del 12, che l'Imperatore è ritornato ad Algeri e gode ottima salute.

Londra, 13 maggio.

Notizie degli Stati Uniti recano che il generale Lee ha protestato contro Stanton che asserì l'assassinio di Lincoln essere stato approvato a Richmond, e lo invita a fornirne le prove.

Nuova York, 3 maggio.

Il generale Dick-Taylor si è sottomesso. Assicurasi che anche Kimby-Smith stia trattando per la resa.

La guerra si considera come terminata.

Grant è ritornato a Washington.

Si è incominciato a ridurre le forze militari; 400,000 uomini verranno presto licenziati.

Johnson ha ordinato che siano tolte le restrizioni e lasciato libero il commercio nel Sud.

Dicesi che Davis si trovi presso Charlotteville, e che un corpo di cavalleria federale abbia ricevuto l'ordine d'inseguirlo senza posa.

Assicurasi che i ministri Seward, Stanton e Welles abbiano espresso il desiderio di ritirarsi col 1.o luglio dal Gabinetto. Essi sarebbero surrogati da Adams, Preston e Formey.

Si assicura pure che Johnson pubblicherà un proclama nel quale indicherà le condizioni che verranno fatte alle popolazioni del Sud.

Il governatore della Carolina del Sud fu arrestato.

Il processo dei complici di Booth incomincierà nella prossima settimana.

Vennero fatti molti altri arresti.

Si dà ora come positivo che la cospirazione sia stata organizzata nel Canadà e approvata a Richmond. — Oro 141.

Madrid, 13 maggio.

Il ministro delle finanze ha presentato alla Camera un progetto di legge per la diminuzione dei diritti d'entrata senza distinzione di bandiera, di tutte le merci che sono necessarie alla costruzione delle navi.

Londra, 13 maggio.

Il *Daily-News* nega che Johnson abbia chiesto all'Inghilterra un'indennità per i danni arrecati al commercio americano dall'*Alabama* e dagli altri legni separatisti.

Tunisi, 12 maggio.

Il console inglese ha rimesso al Bey le insegne dell'Ordine del Bagno.

Southampton, 14 maggio.

Tutto dà a credere che le relazioni d'amicizia tra la Spagna e il Chilì sieno del tutto interrotte in seguito alle domande fatte dalla Spagna.

La rivoluzione continua nel mezzodì del Perù e si estende alle città principali della parte settentrionale.

Una riunione popolare a Cajamarca ha dichiarato il presidente Pezet traditore della Repubblica ed ha proclamato presidente il generale Canseco. Pezet ha spedito buon nerbo di forze contro gl'insorti.

Lettere di Bolivia recano che il generale Belzu, giunto il 7 aprile a La Paz, venne proclamato presidente della Repubblica. Il generale Melgarejo mosse immediatamente contro di lui e s'impadronì della città. Belzu venne fucilato.

Corre voce che a S. Domingo siasi tentato di fare una rivoluzione a favore degli Spagnuoli.

Algeri, 13 maggio.

L'Imperatore è ritornato ad Algeri; s'imbarcherà domani mattina per Orano.

Firenze, 14 maggio.

Questa mattina le rappresentanze dei municipi italiani, delle accademie, delle università, delle scuole, e le deputazioni delle guardie nazionali, società ecc., colle loro bandiere e accompagnate da bande musicali si sono recate in piazza S. Croce per l'inaugurazione della statua di Dante. La deputazione romana e veneta fu accompagnata da lunghi applausi. Appena comparve Sua Maestà scoppiò un applauso generale. La festa è riescita splendidissima. La piazza era riccamente addobbata. La città tutta è imbandierata. Folla immensa; ordine perfettissimo. Oggi avrà luogo la festa popolare alle Cascine. Stassera illuminazione generale con musiche e inni.

Costantinopoli, 15 maggio.

Corre voce che la Serbia si rifiuti di pagare una indennità agli emigrati mussulmani e chieggà la demolizione delle moschee e degli stabilimenti mussulmani nel Principato.

Firenze, 15 maggio.

La festa popolare di ieri sera alle Cascine è riuscita splendidissima. Sua Maestà il Re intrattennesi molto tempo e fu applaudito. L'illuminazione fu splendidissima. Ordine perfetto.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

stabilita presso la Direzione generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

Coerentemente al disposto dell'articolo 101 del Regolamento per le Casse dei depositi e prestiti, approvato con R. Decreto 25 agosto 1863, n. 1444, si notifica, per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato nelle debite forme lo smarrimento del mandato sottodesignato, spedito da quest'Amministrazione, sarà del medesimo rilasciato il duplicato appena trascorsi venti giorni da quello in cui avrà luogo la terza pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di giorni dieci, e resterà di pieno diritto annullato il mandato precedente.

Cassa di Torino

Mandato n. 2460, per L. 19 94, a favore della vedova Teresa Poggi, nata Grosso, per interessi del secondo semestre 1864, sul deposito di L. 1329 65, fatto dal segretario della giudicatura di Savona nell'interesse dei minori Poggi.

Torino, il 22 aprile 1865.

Il Dirett. Capo di Divis. Ceresole.

V. per l'Amministratore centrale P. Ghinelli.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

a tutto il giorno 29 aprile 1865.

Attivo

Numerario in cassa nelle sedi	L.	15,177,487 59
Id. id. nelle succurs.	»	20,245,973 73
Esercizio delle Zecche dello Stato	»	16,720,506 77
Portafoglio nelle sedi	»	76,227,991 »
Anticipazioni id.	»	23,340,187 59
Portafoglio nelle succurs.	»	29,854,934 57
Anticipazioni id.	»	11,103,479 41
Effetti all'incasso in conto corrente	»	904,019 22
Immobili	»	4,330,122 10
Fondi pubblici	»	12,152,120 »
Azionisti, saldo azioni	»	445,450 »
Spese diverse	»	2,113,616 02
Indennità agli azionisti della Banca di Genova	»	535,535 57
Tesoro dello Stato (Legge 27 febb. 1856)	»	300,214 »
Totale	L.	213,472,537 57

Passivo.

Capitale	L.	40,000,000 »
Biglietti in circolazione	»	104,313,708 80
Fondo di riserva	»	7,060,062 71
Tesoro dello Stato conto corrente		
Disponibile . . L. / Non disponibile . » 15,292,919 26		15,292,919 26
Servizio del Debito Pubblico	»	1,802,128 58
Conti correnti (Dispon.) nelle sedi	»	7,049,211 82
Id. (Id.) nelle succurs.	»	1,398,976 57
Id. (Non disp.)	»	13,818,502 18
Biglietti a ordine (Art. 21 degli Statuti)	»	4,522,679 02
Dividendi a pagarsi	»	66,119 50
Risconto del semestre precedente e saldo profitti	»	641,449 21
Benefizi del 6.tre in corso nelle sedi	»	1,126,093 13
Id. id. nelle succurs.	»	770,080 99
Id. id. comuni	»	36,718 18
Diversi (Non disponibili)	»	15,573,907 62
Totale	L.	213,472,537 57

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(Bollettino officiale)

15 maggio 1865 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0/0 C. d. m. in liq. 65 82 1/2 82 1/2 85 87 1/2 pel 31 maggio. 66 25 22 1/2 15 pel 30 giugno.

Consolidato 5 0/0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 65 95 66 — corso legale 65 95.

Fondi privati.

Banca Nazionale C. d. m. in l. 1679 pel 31 maggio.

Banco di sconto e sete. C. d. g. p. in c. 238 50.

BORSA DI NAPOLI — 13 maggio 1865.

(Dispaccio officiale)

Consolidato 5 0/0, aperta a 65 90 chiusa a 65 95

Id. 3 per 0/0, aperta a » chiusa a ».

BORSA DI PARIGI — 13 maggio 1865.

(Dispaccio speciale)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

		giorno precedente			
Consolidati Inglesi	L.	89 4/8		89 4/8	
3 0/0 Francese	»	67 55		67 65	
5 0/0 Italiano	»	65 80		65 85	
Certificati del nuovo prestito	»	»	»	»	»
Az. del credito mobiliare ital.	»	»	»	»	»
Id. Francese liq.	»	805	»	792	»
Azioni delle ferrovie					
Vittorio Emanuele	L.	306	»	305	»
Lombarde	»	547	»	547	»
Romane	»	267	»	267	»

G. FAVALE gerente.

CITTÀ DI TORINO

Avviso d' Asta

Lunedì 23 corrente mese di maggio, alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo si procederà col metodo dei partiti segreti all'incanto in tre distinti lotti, per l'appalto della provvista di pietra-granito delle cave dette della Balma, d'Alzo e di Montorfano per ruotale o guide e per cunettoni o bocchette di varia dimensione, per la sistemazione di alcune vie di questa città, e se ne farà il deliberamento a favore degli offerenti maggior ribasso d'un tanto fisso per cento sui prezzi d'unità indicati nel relativo capitolato, avvertendo che la quantità di pietra per ogni lotto si calcola in via d'approssimazione di metri cubi 191 e l'importo medio di L. 18,336.

Gli aspiranti dovranno il giorno prima dell'incanto presentare al civico uffizio quarto i loro titoli comprovanti essere proprietari ed esercenti di cave di granito nelle suddette località.

I capitolati delle condizioni sono visibili presso il detto uffizio tutti i giorni nelle ore d'uffizio. 2399

RIABILITAZIONE

A forma dell'art. 118 del codice di procedura penale, rendesi noto che Vincenzo Lucci, di Scheggia, mandamento di Gubbio, circondario di Perugia, ha dimandata la riabilitazione di cui nell'art. 813 del richiamato codice, in seguito al decorso di oltre un quinquennio dall'epoca in che per decreto di grazia ebbe scontata la pena di tre mesi di esercizi spirituali, a cui venne commutata la pena più grave riportata in virtù di sentenza del cessato tribunale civ. di Urbino, in data 12 agosto 1857.

2347 Pirro avv. Montesperelli.

Da vendere volontariamente

Cascina denominata la *Borghesa*, posta in territorio di Confienza (Lomellina), della superficie di pertiche milanesi 1047 21 circa, pari ad are 6858 50, di cui la maggior parte a risaja ed irrigabile con *acqua propria*, affittata, da ben diciotto anni, al sig. Carlo Bacchella.

Dirigere le offerte in iscritto al sig. Alessandro Galante, corso Piazza d'Arme, n. 14 in Torino, dove si può aver visione del piano della medesima non che di quello della relativa condotta d'acqua. 2341

DA VENDERE O DA AFFITTARE

Vigna alla Val Pattonera, sul principio dello stradale di Cavoretto, carrozzabile, composta di un grande fabbricato civile mobigliato, cappella, scuderia e rimessa, con fabbricato rustico, e giornate 17 circa tra campi vignati, prato e boschi.

Rivolgersi in Torino dalli notai Operti e Bonacossa, via S. Agostino, num. 1. 2350

È uscito

IL PALMAVERDE

VENDIBILE PRESSO G. PELLINO
Via Corte d'Appello, n. 1

Si spedisce franco *di posta a L.* 2 10.
2358

VENDITA VOLONTARIA

Il sottoscritto segretario della regia giudicatura di Bannio, Giuseppe Altrecati, in questa parte specialmente commesso con decreto del tribunale del circondario di Domodossola in data 8 aprile 1865,

Fa noto al pubblico che alle ore otto antimeridiane del giorno 29 maggio prossimo venturo, avrà luogo nella segreteria della regia giudicatura di Bannio, in Pontegrande, avanti il sottoscritto segretario, la vendita ai pubblici incanti a favore del miglior offerente ed ultimo oblatore dei seguenti stabili:

1. Casa civile, situata in Castiglione d'Ossola, accanto alla strada nazionale della Valle, composta di cantina, stalla, due stanze l'una sopra la cantina, l'altra sopra la stalla, con due ripostigli, sala e cucina al secondo piano superiore, due stanze e camerino al terzo piano con loggia di sotto e sopra verso mezzodì e spazzacasa superiormente.

2. Piccolo giardino verso sera di metri 40. Solcacampo verso mattina attigue alla casa, di metri 76, e strada che dà accesso tutto il lungo; il tutto sotto li confini, a mane, mezzodì e sera, del beneficio della chiesa, ed a notte, della strada nazionale di Valle Anzasca.

Gli stabili suddescritti appartengono ai minori di secondo letto Giuseppe, Pietro e Maria Teresa, ed ai minori di terzo letto Angiolina e Catterina, fratelli e sorelle Silvetti, nati tutti e domiciliati in Castiglione d'Ossola, e rappresentati dai signori Zametti Antonio tutore e Mezzadonna Gioanni Battista protutore, dello stesso luogo.

E meglio come risulta dal relativo bando in data d'oggi, visibile nella segreteria di detta giudicatura.

Dall'ufficio di giudicatura di Pontegrande di Bannio, addì 24 aprile 1865.

2039 *Il segr.* Altrecati.

Estrazione del 31 Maggio 1865

VAGLIA di Obbligazioni dello Stato, creazione 1850, per l'estrazione che avrà luogo alla fine del corr. mese. Contro *buono postale* di L **10** si spedisce in piego assicurato.

Dirigersi *franco* a ROVÈ FRANCESCO, *agente di cambio*, in via delle Finanze, piazza Carlo Alberto, num. 17, Torino.

Primo premio L. 33.330, secondo 10,000, terzo 6,670, quarto 5,260, quinto 880. 2154

2348 INCANTO DEFINITIVO

per vendita volontaria di stabili.

Alle ore 9 antimeridiane delli 28 corrente maggio, nella sala contigua allo studio tenuto dal notaio Francesco Morino, esercente in San Germano Vercellese, casa Sellone, via Lungo Borgo, piano terreno, innanzi al notaio suddetto appositamente delegato, si procederà al definitivo incanto e successivo deliberamento, instante il signor avv. Teonesto Ferrarotti, residente a Torino, qual procuratore generale delli eredi mediati ed immediati del medico Sellone Giuseppe, di un corpo di casa, sito in detto capoluogo, caduto nell'eredità suddetta, ampiamente descritto nel bando venale 11 maggio corrente, rilasciatosi dal detto notaio e di cui potrà ognuno prenderne visione in un cogli altri titoli relativi nello studio, alle condizioni ivi declinate.

L'incanto verrà aperto od in un solo lotto sul prezzo di L. 8400, od in due distinti lotti, il primo di L. 4600, il secondo di lire 3800, oltre l'aumento fatto del sesto a caduno dei medesimi.

S. Germano Vercellese, 12 maggio 1865.
Francesco Morino regio not.

2352 NOTIFICANZA

Si rende noto che Canale Giovanni Battista del fu Antonio, domiciliato a Trausella, evocò con quattro distinti atti di citazione in giudicio avanti la giudicatura di Vico Canavese ed all'udienza che avrà ivi luogo alle ore 8 di mattina delli 26 giugno p. v. li Domenico, Antonio, Pietro e Giacomo di lui germani, tutti di domicilio, residenza e dimora ignoti, onde ottenerli condannati il primo al pagamento di L. 908 73, il secondo di L. 588 73, il terzo di L. 348 28, il quarto di L. 323 28, stati i medesimi notificati a mente dell'art. 61 del cod. di proc. civ., come da pedisseque relazioni delli 25 aprile p. p., firmate Oddone Gioanni, usciere presso la sullodata giudicatura, e da successive altre delli 3 corrente, firmate Oddone Antonio, usciere presso il regio tribunale del circondario d'Ivrea.

Canale Giov. Battista.

2351 ESTRATTO DI BANDO

Dietro il presidenziale decreto delli 9 corrente, emanato nel giudicio di subastazione promosso nanti il tribunale del circondario d'Ivrea dal sig. Domenico fu Giuseppe Raghetti, a pregiudicio delli Bodojra Domenico, dimorante in Ivrea, debitore principale, e Teagno Bartolomeo, dimorante a Burolo, terzo possessore, il sig. Cesare Bodojra del vivente Carlo ha fatto l'aumento del sesto agli stabili caduti in subasta e deliberati in favore del sig. Vitale Raffaele fu Jacob pel prezzo di L. 15,500.

Il nuovo incanto e successivo deliberamento avrà luogo avanti lo stesso tribunale addì 13 giugno p. v., sul prezzo d'aumento di L. 16,791 67 ed alle condizioni apparenti dal relativo bando 9 maggio corrente.

Ivrea, 11 maggio 1865.

Caus. Girelli sost. Gedda.

2239 SUBASTAZIONE.

All'udienza che sarà tenuta da questo tribunale di circondario alle ore 8 di mattina del 6 giugno prossimo, avrà luogo l'incanto degli stabili, de' quali fu autorizzata la subasta sull'instanza del sig. Carlo Degiacomi fu Antonio, di questa città, a danno di Fontana Carlo fu Giuseppe, interdetto, in persona del suo curatore speciale Domenico Marello, domiciliato quello a Cerreto-Langhe e questo in Alba, al prezzo ed alle condizioni enunciate in apposito bando 29 scorso aprile, visibile nella segreteria comunale di Cerreto, dove sono situati i beni, nella segreteria del tribunale e nello studio del procuratore sottoscritto.

Alba, 5 maggio 1865.

G. B. Sorba p. c.

2339 AUMENTO DI SESTO

Il segretario del tribunale del circondario di Cuneo fa noto che il chiabotto situato sul territorio di Cuneo, oltre Stura, nella regione detta di S. Benigno e nella regione detta del Molino di Roero, composto di caseggi, aia, orto e campi, della superficie di ettari 7, are 64, cent. 95, stato posto in subasta a danno del sig Giovanni Battista Giuliano, residente in Cuneo, ad instanza del sig. causidico Filippo Testa, pure residente in Cuneo, sul prezzo da quest'ultimo offerto di L. 9000, con sentenza del detto tribunale, in data del giorno d'oggi, venne deliberato allo stesso instante, sig. causidico Testa, pel suddetto prezzo, non essendosi presentati altri oblatori.

Il termine utile per l'aumento del sesto o del mezzo sesto, se autorizzato dal tribunale, scade nel giorno 25 volgente mese.

Cuneo, 10 maggio 1865.

G. Fissore segr.

2373 ATTO DI CITAZIONE

Con atto 11 corrente dell'usciere Bertolo Antonio, addetto al tribunale di Cuneo, instante Crosetti sig. Giovanni Battista, residente in Busca, venne citato Ferrero Stefano, di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire il 29 corrente, ore 10 di mattina, nanti l'ill.mo sig presidente del tribunale di Cuneo, per contraddire all'autorizzazione della spedizione in forma esecutiva dell'atto 22 aprile 1854, rogato Gastaldi.

Cuneo, li 11 maggio 1865.

Beltramo p. c.

2374 CITAZIONE.

Con atto 11 corrente dell'usciere Prandi Giacomo, addetto al tribunale di Cuneo, instante Salomone Bernardino, residente in Cuneo, venne intimata a Fogliazzo Francesco sentenza del sig. giudice di Cuneo, proferta all'udienza del 12 aprile ultimo, ed appello tanto da questa che da precedente sentenza proferta il 1 marzo ultimo dello stesso sig. giudice, con citazione a comparire fra giorni 10 nanti il prefato tribunale ff. di tribunale di commercio per contraddire alla loro riparazione.

Cuneo, li 11 maggio 1865.

Beltramo p. c.

AVIS

Par jugement rendu le 6 du courant, sur poursuites de Denablan Julien, domicilié à Verrès, le tribunal de l'arrondissement d'Aoste a définitivement adjugé à Démoz Claude Joseph feu Pierre, domicilié à Verrès, les immeubles subhastés au préjudice de l'hoirie vacante de Piasot Jean Baptiste feu Joseph Dominique, représentée par son curateur Dondeynaz Jean Laurént de Verrès, dont partie étaient détenus par Greux Dominique, Giacobini Marie Marguérite, Piasot Pierre et le dit Démoz.

Ces immeubles sont situés en partie sur la commune d'Issogne, où ils consistent en champs, prés, vignes, châtaigneraie, maisons, jardin et pâturage, situés sous les nn. 1937, 1837, 1839, 3770, 3769 1/2, 4013, 4053, 4158, 4159, 4212 1/4, 4213, 2013, 2014, 4262, 4409, 4413, 1792, 1688, 2258 1/2, 2268, 1553, 1555 1/2, 1556, 1552 1/2, 1559, 4739, 4634 1/2, 4703 1/2, 4694, 4397, 647, 648, 649, 634, 472 1/8, 477, 502, 6492, 142, 149, 6553, 2223, 2363 1/2, 6399, 6390, 1569 1/2, 1561, 1562, 1563 1/2, 1537, 609 et 4261, pour une contenance de 1 hectare, 31 ares, 70 centiares;

Et sur la commune de Verrès pour l'autre partie, consistant en prés à Pré Pallas, sous nn. 3684 1/3, 3675 partie, 3675 1/2, pour une contenance de 38 ares.

Adjugés d'abord en 5 lots séparés, ils ont été ensuite réuni en un seul et exposés aux enchères sur le résultat total des mises partielles au montant de L 1186, et adjugés au susdit Démoz pour L. 1190. La mise à prix portée au manifeste était en totalité de 1028 francs.

Le délai pour l'augmentation du sixème échera le 21 du courant.

Aoste, le 9 mai 1865.

2282 P. Beauregard greff.

2398 CITAZIONE

Con atto dell'usciere Prandi presso il tribunale di Cuneo del 14 corrente, venne citato il sig. Giuseppe Cabibi, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire all'udienza del tribunale di Cuneo tenuta il 27 corrente, ore 11 di mattina, per ivi vedersi dichiarata inefficace la cessione di fitti fattagli dal sig. avv. Giacinto Marenco verso Marro Antonio, di Cuneo, aggiudicare alla banca eredi Vitale, di Alessandria, i medesimi e successivi fino a pagamento.

Cuneo, li 14 maggio 1865.

Beltramo Chiaffredo p. c

2372 NUOVO INCANTO

Dipendentemente all'aumento del quarto fatto dal professore sacerdote Ranaudi, residente in Torino, con atto delli 8 corrente, al prezzo cui venne deliberato l'infrascritto appezzamento, con sentenza di questo tribunale del 29 scorso aprile, a favore del sig barone Raimondo Franchetti, caduto nella subastazione promossa dal comune di Volpiano, a pregiudicio delli Craveri Francesco e Luigi Paleasso, principali debitori, residenti a S. Maurizio, e delli Enrichetta Lullin, già vedova di Giovanni Craveri ed ora moglie di Carlo Massicò, quella tanto in proprio che di tutrice, e questo qual contutore delle minori Maria e Carolina sorelle Craveri fu Giovanni, in ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, il Francesco Giuseppe, Luigi e Maria fratelli e sorella Craveri fu Francesco, residente il primo a S. Maurizio, il Giuseppe e Maria sulle fini di Torino ed il Luigi di domicilio, residenza e dimora ignoti, e la Bonino Luigia, vedova di Francesco Craveri, residente a Saluzzo, tanto in proprio che di tutrice dei suoi figli minori Ignazio, Stefano, Margherita, Consolata, Catterina, Ferdinando, Francesco e Carolina fratelli e sorelle Craveri fu Francesco, tutti qual terzi possessori, con decreto del 9 pur andante fissava pel nuovo incanto l'udienza del 30 corrente mese, ore 10 di mattina.

Descrizione dello stabile a subastarsi, posto sul territorio di Lombardore, gravato del tributo regio prediale di L. 115 03:

Lotto unico, consistente in un solo appezzamento, posto sul territorio di Lombardore, detto la Sbandita, nella regione Fraschetto, parte del numero di mappa 3224, composto di campo, bosco e gerbido, del quantitativo di ettari 74, 67, 89, al quale coerenziano a levante la strada nazionale tendente a Cuorgnè, a mezzodì il territorio di Leynì, a ponente il comune di Lombardore ed a notte Craveri Francesco fu Giuseppe, Giuseppina moglie di Luigi Paleasso.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 16,900, risultante da detto aumento ed alle altre condizioni risultanti dal bando in stampa.

Torino, li 13 maggio 1865.

C. De Paoli sost. Rodella.

2385 CITAZIONE.

Con atto 14 maggio corrente dell'usciere Benzi presso il tribunale del circondario di Torino, venne notificato l'atto d'appello proposto dal signor Simon Levi, residente in Torino, dalla sentenza pronunciata dal sig. giudice di Torino, per la sezione Borgo Nuovo, il 10 aprile ultimo, nella causa contro Finassi Pietro, all'avv. Domenico Colombana debitore pignorato, di domicilio, residenza e dimora ignoti, e citato il medesimo a comparire all'udienza che il tribunale predetto terrà il 26 corrente per vedersi accogliere le conclusioni in detto atto tenorizzate.

Torino, 14 maggio 1865.

Rossi sost. Rol

2265 INCANTO

in seguito ad aumento del sesto.

All'udienza del 2 prossimo giugno del tribunale del circondario di Cuneo, ore 11 di mattina, si procederà all'incanto di piccolo fabbricato detto del Ghetto, con campo e prato attiguo, in Fossano, regione Ronchi di San Sebastiano, di are 33, 68, stato subastato in odio di Rossi Francesco di Fossano, sul prezzo di L. 350, aumentato ed offerto dall'instante Chiaramello Domenico

Cuneo, 6 maggio 1865.

Beltramo Chiaffredo p. c.

BANCA DI CREDITO ITALIANO

In esecuzione degli articoli 55 e 66 degli statuti il Consiglio d'amministrazione della Banca di Credito Italiano, ha l'onore di convocare i suoi azionisti in assemblea generale ordinaria e straordinaria pel giorno 30 maggio corrente, ad un'ora pomeridiana, alla sede della Società, in Torino, via d'Angennes, n. 34.

L'assemblea ha per oggetto:

1. La lettura del rapporto del Consiglio d'amministrazione ed il resoconto dell'ultimo esercizio.
2. Deliberare sulle proposte che saranno sottomesse relativamente alle modificazioni da introdursi ai titoli IV e V degli statuti;
3. Deliberare sulla proposta del Consiglio concernente la conversione delle 80,000 azioni liberate di L. 150 attualmente emesse, in 40,000 azioni al portatore, liberate di L. 300.

A norma dell'art. 52 degli statuti, l'assemblea generale si compone dei 160 più forti azionisti inscritti sui registri della Società, la lista dei quali fu fissata dal Consiglio un mese prima della presente convocazione. 2313

ISTITUTO CONVITTO MEIL

in Firenze, via S. Egidio, palazzo Batelli.

Sono preparati i giovani alle scuole universitarie, alla R. Accademia, alle scuole e ai collegi militari, alle scuole di marina e tecniche, e sono avviati alle amministrazioni, all'industria e al commercio.

2238 Il direttore LUIGI MEIL.

SOCIETÀ ANONIMA UMBRO-SABINA

PER LA RICERCA DELLE MINIERE

Nel giorno 28 maggio corrente, alle ore 9 antimeridiane, si terrà l'ordinaria adunanza generale dei signori capitalisti nel palazzo comunale di Perugia, gentilmente offerto dall'onorevole Giunta municipale.

Sarà oggetto della detta adunanza

1. La elezione del nuovo presidente del Consiglio amministrativo, per rinunzia emessa dal benemerito conte cav. Zeffirino Faina.
2. La relazione dei signori sindacatori sul resoconto del primo anno amministrativo.
3. Il rapporto generale sulla gestione del cessato esercizio.
4. Il rendiconto del direttore.
5. Provvedimenti per la miniera di lignite di S. Secondo, dichiarata dal R. Governo in istato di coltivazione e perciò concedibile.
6. Interpellanza per la riscossione delle ultime due quote delle azioni vendute, ove piaccia proseguire le ricerche, a tenore dell'art. 6 dello statuto sociale.

Perugia, 9 maggio 1865.

Il segretario
Prof. Francesco MASI.

2343

SEME BACHI

In Torino, via Lagrange, n. 4, trovasi ancora una piccola quantità seme bachi
di Crajova (a bozzolo fino) . . . . L. 25
di Macedonia . . . . » 20

Si garantisce lo schiudimento e la qualità del bozzolo, e si spedisce contro vaglia postale a favore di Carlo Chiarini.

Oltre il mezzo kilò si fa uno sconto proporzionato alla quantità. 2316

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PARMA

AVVISO D'ASTA

per l'appalto della somministrazione del vitto alle ricoverate nel sifilicomio di Parma

IN SEGUITO A SUPERIORE AUTORIZZAZIONE

Si fa noto:

Che addì 22 del corrente mese, alle ore 10 antimeridiane precise, negli uffizi di questa prefettura, davanti all'ill.mo signor prefetto e coll'intervento del signor direttore provvisorio del sifilicomio di Parma, si procederà all'incanto per dare ad appalto la somministrazione del vitto alle ricoverate nel sifilicomio medesimo.

L'asta seguirà ad estinzione di candela vergine secondo il prescritto dal regolamento 13 dicembre 1863, e verrà aperta in base al prezzo di settecento ventitre millesimi (L. 0,723) per ogni giornata di presenza delle ricoverate nel sifilicomio.

Non saranno ricevute offerte per ribasso minori di 5 millesimi di lira.

L'impresa sarà duratura per un quinquennio a cominciare dal 1 luglio 1865 a tutto giugno 1870.

I pagamenti si faranno a trimestri maturati, e sarà lecito all'impresa di chiedere alla fine d'ogni mese degli abbuonconti corrispondenti a due terzi delle competenze che le spettassero.

I concorrenti dovranno prima dell'apertura degl'incanti depositare la somma di lire mille in danaro, e presentare due certificati del sindaco del comune di loro domicilio, comprovanti l'uno la buona condotta e l'altro la sufficienza dei mezzi propri per soddisfare alle condizioni del contratto.

Chiunque poi abbia le qualità richieste potrà offerire entro 5 giorni dalla prima aggiudicazione il ribasso di un ventesimo sul prezzo pel quale quella fu fatta.

L'appaltatore, per le obbligazioni che assume, dovrà dare una malleveria all'atto della stipulazione del contratto, col deposito o in numerario o in cartelle al portatore del debito pubblico italiano, della somma di L. 3500.

Esso avrà l'obbligo di risiedere in Parma o di tenervi sotto la propria responsabilità un suo legale rappresentante.

Tutte le spese d'asta, contratto, bolli e copie, sono a carico dell'imprenditore, osservandosi però che non vi è spesa di registro.

Parma, 4 maggio 1865.

Il segr. capo
CAPELLA.

2251

CITTÀ DI TORINO

Avviso di secondo incanto

Per la deserzione del primo incanto tenutosi il giorno 8 del corr. mese di maggio

Si notifica

Che giovedì 18 dello stesso mese di maggio, alle ore 2 pomeridiane, nel civico palazzo, si aprirà, col metodo dei partiti segreti, un nuovo incanto per l'appalto della provvista e posa in opera di n. 112 persiane a vetri con telai in ghisa di varia dimensione e di oggetti annessi alle medesime per l'edifizio destinato ad uso di mercato in piazza Bodoni, e se ne farà il deliberamento, qualunque sia per essere il numero dei concorrenti per trattarsi di secondo incanto, a favore dell'offerente maggior ribasso di un tanto fisso per cento dalla somma di L. 15,000 fissata, in via di approssimazione, per base dell'asta.

Il capitolato delle condizioni, ed i relativi disegni, alla cui osservanza è subordinata l'impresa, continuano ad essere visibili presso il civico ufficio d'arte tutti i giorni nelle ore d'ufficio. 2327

DA AFFITTARE *per S. Giovanni in via Pellicciaj, num.* 3.

Quattro camere al 3.o piano, con vista sulla piazza del Palazzo Civico, e cantina.

Più *in Doragrossa in fine al vicolo S. Simone n.* 13. Quattro camere e camerino al 2.o piano, cantina e legnaia. — Recapito dal proprietario, Piazza Castello, num. 22, piano terzo 2280

2384 CITAZIONE.

Con atto dell'usciere Giovanni Maria Chiarle addetto al tribunale del circondario di Torino, in data 20 corrente mese, venne ad instanza di Vincenzo Favaro residente in Torino, citato il signor Francesco Bertetti, già ivi residente, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, ed a mente dell'art. 61 del codice di proc. civ., a comparire avanti lo stesso tribunale in via ordinaria fra giorni 10 prossimi per vedersi dichiarare unita la causa presente con quella instituita dal costui fratello Giuseppe Bertetti, con citazione 3 aprile corrente e tenuto al rimborso di L. 1171, al rilievo di L. 230 ed al permesso del ritiro di altre somme presso terzi.

Torino, 29 aprile 1865.

Cuneo sost. Piana.

Tip. G. Favale e Comp.